

ALLEGATO 5

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2015-2017

- CIG. _____

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra i sottoscritti:

FINCALABRA S.p.A., con sede in Catanzaro, via Pugliese n. 30, capitale sociale Euro 23.748.275,38i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catanzaro REA CZ-135378, in persona di _____, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede sociale, con i poteri di cui infra, giusta delega _____ (di seguito "**Fincalabra**" o "**Committente**")

e

....., con sede legale in e sede operativa ai fini del presente contratto in Catanzaro,, capitale sociale Euro i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione alle imprese di, in persona del Dott., nato a il, (qui di seguito denominato "**Appaltatore**") e congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che:

- a) Fincalabra ha indetto una gara, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del Regolamento interno per le acquisizioni in economia di beni e servizi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti, tramite l'invio di lettera di invito in data _____ prot. n. _____ ("Lettera di invito", che si allega sub 1 quale parte integrante del presente Contratto);
- b) la società ha presentato l'"Offerta Tecnica" per la partecipazione alla gara di cui sopra, che si allega sub 2, quale parte integrante del presente Contratto, ed è risultata miglior offerente pervenendo prima in graduatoria;
- c) in data _____, l'Assemblea di Fincalabra, su parere motivato del Collegio Sindacale, ha deliberato l'aggiudicazione in via definitiva dei servizi oggetto della citata gara a favore della società, dandone comunicazione in data
- d) si è conclusa positivamente la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006.

Tutto ciò premesso, insieme con gli allegati, come parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto"), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Normativa di riferimento

1.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto tra le Parti è disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.p.r. n. 207/2010.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto e obblighi dell'Appaltatore

2.1 Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione a regola d'arte da parte dell'Appaltatore delle attività di "REVISIONE LEGALE DEI CONTI" a favore di Fincalabra, ai sensi della normativa vigente in materia e in particolare del D.Lgs.n. 39/2010.

2.2 Il servizio comprende le seguenti attività, a titolo indicativo e non esaustivo:

- revisione legale dei conti di Fincalabra, con riguardo al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

- giudizio sul bilancio d'esercizio;
- verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio, come previsto dall'art. 14 comma 2 del d. lgs. n. 39/2010;
- verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale, 770 Semplificato e 770 Ordinario in base all'art. 1, comma 5, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322).

2.3 Il servizio dovrà essere prestato nelle modalità indicate nell'Offerta Tecnica presentata, qui integralmente richiamata e allegata sub 2. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a prestare altresì i servizi aggiuntivi proposti ed ivi indicati, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato e trascritto, da rendersi secondo modalità e termini da concordare con Fincalabra.

2.4 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'esecuzione del servizio è disciplinata dalla Lettera di invito, sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione dell'appalto, allegata sub 1, qui integralmente richiamata.

2.5 E' facoltà di Fincalabra affidare al medesimo appaltatore l'esecuzione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. per un periodo massimo di anni due.

Articolo 3 - Direttore dell'esecuzione del contratto

3.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto ai fini della verifica della corretta esecuzione, ai sensi degli artt. 119 del D.Lgs.n. 163/2006 e artt. 300-301 del D.P.R. n. 207/2010, è _____. Fincalabra si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Articolo 4 – Durata del Contratto

4.1 La durata del presente appalto è di tre esercizi con decorrenza dalla nomina da parte dell'Assemblea di Fincalabra del ____ e con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017, quale terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Il corrispettivo dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è pari a complessivi Euro ____ (euro ____/00), I.V.A. esclusa, quale risultante dall'Offerta economica presentata in conformità alla Lettera di invito e approvata in sede di aggiudicazione definitiva della procedura, allegata sub 3.

5.2 La somma, di cui al comma 5.1, è comprensiva dell'importo massimo dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi previste dall'articolo 2 del presente contratto.

5.3 La tariffa media oraria indicata nell'offerta economica è pari a euro ____ (____).

5.4 Il corrispettivo dovuto sarà versato all'Appaltatore dietro presentazione di fattura semestrale posticipata; il termine del pagamento è di 60 giorni data fattura fine mese. Le fatture dovranno riportare il numero di ordine e il numero di CIG _____.

5.5 Ai fini del pagamento, l'Appaltatore allega al presente contratto sub 4, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

i) estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;

2) generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato.

L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione.

5.6 Il pagamento del corrispettivo della prestazione è, in ogni caso, subordinato alla preventiva trasmissione/acquisizione del D.U.R.C. – Documento Unico di regolarità contributiva, con validità trimestrale.

5.7 Ai sensi del D.M. n. 40/2008, prima dell'erogazione del corrispettivo, Fincalabra deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A.; laddove emerga una situazione di inadempimento, Fincalabra è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario e versare la somma ad Equitalia.

Articolo 6 - Penali

6.1 Fincalabra, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille giornaliero dell'importo complessivo, in caso di tre ripetuti ritardi, superiori ai 10 giorni, nell'esecuzione delle prestazioni indicate all'art. 2 del presente contratto. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta, anche a mezzo mail, con indicazione del disservizio e richiesta di fornire controdeduzioni scritte entro 3 giorni dalla comunicazione della contestazione medesima e di prestare tutte le necessarie attività per la soluzione e il superamento del disservizio.

6.2 L'applicazione delle penali avverrà, in via principale, mediante l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore.

6.3 Ai sensi dell'articolo 1382, comma 1 codice civile, l'applicazione delle penali non esclude il diritto di Fincalabra al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 7 – Risoluzione del contratto

7.1 Ai sensi dell'articolo 1456, comma 1 codice civile, il contratto si intende risolto di diritto al ricorrere dei seguenti inadempimenti da parte dell'Appaltatore:

- a) qualora le penali, applicate ai sensi del precedente articolo, superino nell'ammontare il 10% del valore complessivo dei premi pagati;
- b) qualora per tre trimestri consecutivi siano rilevate inadempienze che pregiudichino la normale funzionalità di Fincalabra;
- c) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- d) nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- e) nel caso di subappalto non autorizzato, di cessione di tutto o parte del contratto;
- f) nel caso di perdita dell'iscrizione al Registro dei Revisori presso il MEF, di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- g) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi.

7.2 I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Ai sensi dell'articolo 1454, comma 1 codice civile, nel caso di gravi e ripetute inadempienze tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, Fincalabra intima all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il ripristino della regolarità del servizio entro il termine perentorio di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto a quanto intimato, il contratto si intenderà risolto di diritto.

La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

7.3 Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Fincalabra non abbia ritenuto

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

7.4 Nel caso di risoluzione, Fincalabra si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle eventuali penalità previste, oltre al risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 8 – Cauzione definitiva

8.1 L'Appaltatore presenta a Fincalabra polizza fideiussoria di euro ____, pari al 10 % delle commissioni massime stimate per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata da ____ in data ____.

Articolo 9 – Divieto di cessione del Contratto – Divieto di subappalto

9.1 È fatto espresso divieto per entrambe le Parti di cessione del presente Contratto, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 118, primo comma, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

9.2 E' fatto divieto di subappaltare il servizio oggetto del contratto.

9.3 La cessione e il subappalto sono motivo di immediata risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 7 del presente contratto.

Articolo 10 – Tutela e sicurezza dei lavoratori

10.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs.n. 81/2008e s.m.i., in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Inoltre l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

10.2 In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, Fincalabra non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e pertanto gli oneri della sicurezza sono computati in Euro 0.

Articolo 11 – Obblighi di Riservatezza

11.1 Tutti i documenti e le informazioni riguardanti il conferimento del presente incarico, nonché i relativi dati, elaborati, analisi, ecc. dovranno essere trattati con la massima riservatezza, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente incarico e non potranno essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di Fincalabra, salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. L'autorizzazione di cui sopra si intende sin d'ora rilasciata in favore di quei soggetti comunque riconducibili all'Appaltatore che, nell'ambito dei rispettivi compiti, abbiano necessità di trattare dati personali riferibili all'incarico di cui al presente Contratto.

11.2 L'Appaltatore si impegna a far assumere impegni di riservatezza ai suoi collaboratori secondo quanto previsto nel presente Contratto.

11.3 L'Appaltatore dichiara di essere stato edotto sulle istruzioni di Fincalabra relative al trattamento dei dati personali e si impegna ad osservarle e farle osservare, sottoscrivendo all'uopo quanto necessario.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

12.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi e gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13 – Spese contrattuali

13.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione e registrazione del presente contratto, nonché gli adempimenti fiscali ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del servizio.

13.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 14 – Clausole finali

14.1 Ogni modifica al presente Contratto sarà efficace solo se concordata dalle Parti per iscritto.

14.2 L'eventuale tolleranza di alcuna delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituirà, né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere in un momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previste.

14.3 Il presente contratto non è sottoposto al vaglio di conformità parametri prezzo-qualità CONSIP.

14.4 Per ogni controversia che possa nascere dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Articolo 15 – Documenti facenti parte integrante del contratto

15.1 Le parti si danno reciprocamente atto che gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e hanno determinato il consenso delle parti ad esso. Pertanto, le previsioni contenute nei seguenti documenti allegati al Contratto integrano e completano quanto non espressamente già previsto e regolato nel Contratto stesso e obbligano le parti ad ottemperare alle obbligazioni ivi previste:

- 1) Copia della lettera di invito
- 2) Copia dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore
- 3) Copia dell'offerta Economica presentata dall'Appaltatore
- 4) Estremi identificativi del conto corrente bancario/postale ed indicazione della personale delegata

Catanzaro, _____

FINCALABRA S.p.A.

Si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 e art. 14.

Catanzaro, _____

FINCALABRA S.p.A.
